



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. IV.

Prot. N. AOODGPER 14866

Roma 02.10.2009

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei servizi del Tesoro
Direzione Generale dei Servizi del Tesoro
00100 ROMA

Oggetto: Riconoscimento, ai fini economici e di carriera del servizio pre ruolo
prestato su posti di sostegno.

Con nota del 21 settembre 2009, prot. n. 4702, qui pervenuta con messaggio di
posta elettronica, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio ha chiesto a questa Direzione
Generale chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato su
posti di sostegno, senza il possesso del richiesto titolo di specializzazione, anteriormente all'entrata
in vigore della legge n. 124/99.

A tal proposito la suddetta Ragioneria Territoriale fa espresso riferimento a quanto
comunicato in merito da questa Direzione Generale ai competenti Uffici Scolastici e Territoriali con
nota del 5 agosto 2004, prot. n. 1909, con cui, nel diramare il contenuto del parere n. 14 del
20.4.2004 del Consiglio di Stato, si richiamava l'attenzione sulla natura innovativa della normativa
di cui all'art. 7, comma 2, della legge 3.5.1999, n. 124, con cui è stato ammesso il riconoscimento
del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno con il possesso del solo titolo di studio richiesto
per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra, e, pertanto non può essere considerato
riconoscibile il servizio non di ruolo prestato dai docenti privo del predetto titolo di specializzazione
anche negli anni scolastici antecedenti la data del 1° giugno 2009, data di entrata in vigore della
predetta legge.

Tanto si rappresenta al fine di consentire a codesto Ministero di informare le
competenti Ragionerie Territoriali per una corretta ed uniforme applicazione della normativa
innanzi citata.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

ZL

Sostegno ric. serv. pre ruolo Legge 124-2009



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XV

Roma, 15 DIC. 2009

Prot. Nr. 0127217
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 3
Risposta a Nota del:

Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Riconoscimento, ai fini economici e di carriera, del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno.

Alcune Ragionerie territoriali hanno segnalato che viene talvolta riconosciuto, da parte delle Istituzioni scolastiche, il servizio pre-ruolo prestato dai docenti su posti di sostegno, senza titolo di specializzazione, anche prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al riguardo, si trasmette, per opportuna informativa, l'allegata nota del M.I.U.R. - Direzione Generale per il Personale Scolastico - n. AODGPER n. 14866 del 2.10.2009. Con detta missiva, trasmessa allo scrivente a mezzo telefax, il citato Dicastero fornisce chiarimenti in risposta al quesito posto da una Ragioneria territoriale dello Stato circa la riconoscibilità, o meno, in sede di ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo, prestato anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, dai docenti privi del titolo di studio richiesto dall'art. 7, comma 2, della legge stessa ai fini dell'ammissione agli esami del concorso a cattedra.

Al riguardo, il M.I.U.R., con la suindicata nota, ribadisce quanto già espresso nella precedente lettera n. 1909 del 5 agosto 2004, con la quale - nel richiamare il parere reso dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell'adunanza n. 14 del 20.4.2004 - viene precisato che l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 124/99 - ha natura innovativa e non interpretativa e che, pertanto, non può che operare a decorrere dalla sua entrata in vigore, escludendo qualunque effetto retroattivo.

Ciò premesso, si ritiene di poter condividere l'orientamento sopra riportato, ai sensi del quale il servizio pre-ruolo prestato anteriormente alla citata decorrenza dagli insegnanti su posti di

sostegno, privi del menzionato titolo di studio, non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera.

Codeste Ragionerie sono invitate ad uniformarsi a detto indirizzo in sede di controllo preventivo dei provvedimenti delle Istituzioni scolastiche.

L'Ispettore Generale Capo

